Crediti

4



Ragioneria Generale e Applicata – a.a. 2010-2011

► Caratteri economico-aziendali

 Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati

• Distinzioni:

– in base alla *natura economica*

crediti commerciali

crediti finanziari

- in base al soggetto debitore

crediti vs partecipate e partecipanti

crediti vs altri soggetti

- in base alla *durata* crediti a breve termine

crediti a m/l termine

2



- ► Valutazione in bilancio normativa e principi nazionali
 - Art. 2426, 1° comma, n. 8

"i crediti devono essere iscritti secondo il *valore di presumibile* realizzazione"



Valore nominale *al netto* delle svalutazioni per rischi di insolvenza dei debitori



- Procedimento analitico di calcolo
- Procedimento sintetico di calcolo

٠,



Ragioneria Generale e Applicata – a.a. 2010-2011

- ► Valutazione in bilancio principi contabili int.li (IAS 39 e IAS 18)
 - I crediti rientrano tra le cosiddette "attività finanziarie"
 - Secondo le disposizioni dello IAS 39, i crediti appartengono in larga parte alla categoria dei "finanziamenti (concessi) e crediti"
 - Nel portafoglio "finanziamenti e crediti" possono essere allocati:
 - 1) crediti (di qualunque tipo) verso clientela
 - 2) crediti (di qualunque tipo) verso banche
 - 3) strumenti junior di cartolizzazioni
 - Misurazione iniziale: fair value + costi di transazione
 - Misurazione successiva: "costo ammortizzato"

Ragioneria Generale e Applicata – a.a. 2010-2011

- Il fair value corrisponde normalmente al prezzo della transazione, se questa avviene a prezzi di mercato; altrimenti, occorre iscrivere un valore diverso (legato alle condizioni di mercato), con immediata iscrizione a conto economico di una plusvalenza o minusvalenza
- I costi di transazione comprendono ad esempio gli onorari e le commissioni
 corrisposte ad agenti, consulenti, mediatori e operatori, le tasse e gli oneri di
 trasferimento, mentre non includono premi o sconti, costi di finanziamento o
 costi interni amministrativi o di gestione
- Per i crediti a breve scadenza (in genere i crediti commerciali), il fair value corrisponde normalmente al prezzo della transazione
- Il costo ammortizzato è il valore a cui è stato misurato il credito al momento della rilevazione iniziale (ossia il *fair value* più i costi di transazione) al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento della differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, che viene attribuito ai vari esercizi (a conto economico) applicando un tasso di interesse effettivo
- Il tasso di interesse effettivo è quello che rende uguali i valori attuali dei futuri incassi con il valore contabile

5



Ragioneria Generale e Applicata – a.a. 2010-2011

- I "finanziamenti e crediti" devono essere assoggettati ad *impairment test* secondo le indicazioni dello IAS 39 (non dello IAS 36)
- A tal fine, il valore contabile va confrontato con il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontati al tasso di interesse effettivo originale del credito (per esempio il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale).
- Il tasso di attualizzazione deve inoltre considerare le seguenti componenti di rischio:
 - → rischio di variazione dei tassi di interesse sul mercato
 - → rischio di variazione dei tassi di cambio sul mercato
 - → rischio di variazione dei tassi di rating del debitore
- In caso di *impairment*, il valore contabile dell'attività deve essere ridotto e l'importo della perdita deve essere rilevato a conto economico.



► Modalità fiscali di valutazione (art. 106 TUIR)

- Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (non coperti da garanzia assicurativa) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. Nel computo si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti
- La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti a fine esercizio. Di conseguenza, se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso
- Sono deducibili le *perdite su crediti*, se risultanti da elementi certi e
 precisi, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo di
 svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi